



TRIBUNALE DI CATANIA

sezione fallimentare

Il giudice delegato



letti gli atti del fascicolo fallimentare indicato in epigrafe;

vista l'istanza ex art. 108 l.f. a mezzo della quale il fallito ha chiesto disporsi la sospensione della vendita, già fissata per il giorno 12.07.2024, per le ragioni ivi meglio indicate;

visto il decreto del 27.06.2024 con il quale il Giudice Delegato ha fissato udienza al fine di interloquire con le parti e con i creditori controinteressati invitando il coadiutore della procedura a rispondere ai rilievi formulati dal fallito nella perizia di parte;

sentite le parti alla udienza così fissata;

rilevato che il coadiutore ha presentato le proprie dimissioni;

ritenuto che i rilievi formulati dal fallito in ordine alle modalità e agli esiti della valutazione dei beni oggetto di vendita non appaiono prima facie infondati e che occorre un ulteriore approfondimento da parte della procedura;

rilevato tuttavia che la istanza di sospensione attiene esclusivamente ai lotti 3, 5 e 6 (cui per ragioni di mera opportunità va inserito anche il lotto 4 trovandosi nel medesimo plesso immobiliare);

ritenuto pertanto che per i lotti non oggetto di istanza di sospensione (1 e 2) la liquidazione può proseguire;

visto l'art. 108 l.f.

P.Q.M.



Sospende la vendita già fissata per il 12.07.2024 limitatamente ai lotti 3, 4, 5 e 6.

Catania, 10/07/2024



Il giudice delegato

Alessandra Bellia